

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TRIBUNALE DI LIVORNO


Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

La società "EDITRICE LISOLA di Cucca Patrizia, Cristina e Risaliti Alberto snc", iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, codice fiscale e partita iva 00873530497, con sede in Portoferraio (LI) – Località Antiche Saline, in persona dei soci in proprio e nella qualità, Cucca Cristina, nata a Lanusei (NU) il 03/08/1968, codice fiscale CCCST68M43E441K, residente in Latina alla Via delle Industrie n°6; Cucca Patrizia, nata a Lanusei (NU) il 08/01/1966 codice fiscale CCCPRZ66A48E441S, residente in Acuto (FR) in Via Roma n°50; Risaliti Alberto, codice fiscale nato a Prato (PO) il 19/11/1965, codice fiscale RSLRLT65S19G999X, residente in Acuto (FR) in Via Roma n°50, rappresentati e assistiti, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED], [REDACTED] e dal dott. [REDACTED] - advisor -, con domicilio eletto presso lo studio del legale, sito in [REDACTED], al [REDACTED]. Si indicano ai fini delle comunicazioni di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c i seguenti recapiti tel. [REDACTED] e fax [REDACTED].

Premessa

1. La società ricorrente ha sede nel comune di Portoferraio (LI), ricompreso nel circondario del Tribunale di Livorno, territorialmente competente. I soci attualmente risiedono rispettivamente tra Acuto e Latina. Applicando la disposizione di cui all'art.14 ter nuovo comma 7 bis, del tutto analoga a quella prevista dall'art.147 l.fall, secondo cui la competenza va individuata in base a quella della sede della società e resta radicata davanti al medesimo tribunale per tutti i soci illimitatamente responsabili, - ai quali si estendono gli effetti, indipendentemente dal diverso luogo di residenza-, si ritiene che l'adito Tribunale di Livorno sia territorialmente competente.
2. La società Editrice Isola snc, unitamente ai soci, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto ha determinato la rilevante difficoltà, se non la definitiva incapacità, ad adempiere regolarmente;
3. Tale situazione di indebitamento non è soggetta né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle previste dalla L.3/2012; la società ed i soci non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge, né hanno subito per cause imputabili alla società, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis della L.3/2012;
4. In data 6 luglio 2021 veniva presentato presso l'OCC istituito in seno alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, istanza volta ad ottenere la nomina di un professionista che svolgesse





i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma IX L.3 2012. (all.1)

5. Con provvedimento del referente datato 15 luglio 2021 veniva comunicato il nominativo del Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC) individuato nella persona della dott.ssa Ilaria Corso (Cfr. comunicazione all. 2);

6. A seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato affinché venisse formulata, la relazione particolareggiata con gli avvertimenti di cui all'art 14 ter comma 4, 5.

7. La situazione economica patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti è rimasta invariata e gli stessi non hanno messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare già il precario stato di crisi.

8. Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che i ricorrenti non solo versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il patrimonio prontamente liquidabile;

È volontà dunque degli istanti instaurare un procedimento, ai sensi degli artt. 14 ter e seguenti della L.27 gennaio 201, n.3.

1. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c. 1

Sia la società che i soci non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione in quanto non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge. In particolare, la società, ha conseguito negli ultimi tre anni i seguenti risultati (Unico S.P. all.ri 3, 4, 5):

ANNO	RICAVI	ATTIVO	DEBITI
UNICO S.P. 2020	0,00	1.500,00	479.173,99*
UNICO S.P. 2019	0,00	1.500,00	
UNICO S.P. 2018	0,00	1.500,00	

*debitoria attuale

Come si evince in maniera chiara ed evidente, la società non risulta aver superato nell'ultimo triennio i limiti dimensionali di cui all'art. 1 legge fallimentare e tale circostanza è stata altresì riscontrata ed attestata dal gestore dell'OCC.



[REDACTED]

Quanto alla verifica delle condizioni di accesso in capo ad i soci, benché il neo introdotto art.7 *bis* ne escluderebbe la verifica, si rappresenta che i tre soci non sono assoggettabili al fallimento in estensione, quali soci di altre società.

In particolare, il socio Alberto Risaliti non riveste la qualifica di socio in nessuna altra società al di fuori della società istante, mentre le germane Cucca Patrizia e Cucca Cristina rivestono la qualifica di soci in altra società di persona "Editrice Studio snc di Cucca Patrizia e Cristina" anch'essa sotto soglia, *ergo*, non fallibile, i cui parametri dimensionali saranno individuati dettagliatamente in prosieguo.

Non risulta, inoltre, che i ricorrenti abbiano fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

1.1 Assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si rappresenta che i ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dagli accertamenti effettuati e consistenti in visure protesti, visure catastali ed ipotecarie nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Livorno.

Tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione dei debitori.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che ad oggi, nella procedura di liquidazione del patrimonio, il compimento di atti fraudolenti non sarebbe comunque di ostacolo alla apertura della procedura.

Invero, sebbene l'art. 14 *quinquies* della Legge 3/2012 ancora oggi preveda la verifica della assenza di "atti in frode", si può ragionevolmente sostenere che il citato art. 14 *quinquies* sia stato implicitamente abrogato dalla recente modifica introdotta all'art.4 ter, comma 1, lett. l) dal Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 noto come "Decreto Ristori", le cui disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto – conversione avvenuta con il D.L. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. il 24 dicembre 2020).

Il menzionato Decreto, avendo difatti modificato l'art 14 *decies*, il quale, nella nuova formulazione, prevede espressamente che "Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile", ha reso di fatto non più necessario verificare l'assenza di atti in frode ai creditori.

Ciò perché tale verifica diviene irrilevante dal momento che il liquidatore ha ora la facoltà di agire sugli "atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori".

Così si è espresso in merito il Tribunale di Lecco con l'Ordinanza del 16/01/2021 «La nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. [...]



Tale nuova facoltà del liquidatore (in particolare la facoltà di proseguire l'azione revocatoria già iniziata prima dell'apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l'irrelevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli "atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori".

E di conseguenza, "l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio"

In buona sostanza, si può affermare che nella procedura di liquidazione, a differenza del piano del consumatore o accordo di composizione, avendo il liquidatore nominato dal giudice il potere di agire contro atti in frode, si rende superflua ogni preventiva verifica sottesa all'apertura della procedura.

2. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo, la situazione dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento", inteso come il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che i ricorrenti non solo versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile, dal momento che, la debitoria risulta, come si vedrà dettagliatamente nel prossimo paragrafo, nitidamente superiore.

3. Situazione passivo

Di seguito le posizioni debitorie sintetizzate e suddivise per ogni singolo ricorrente:

3.1. EDITRICE LISOLA di Cucca Patrizia, Cristina e Risaliti Alberto snc;

[Redacted] (cessionario della [Redacted]) Contratto di mutuo n. 0706300145566, data erogazione 28/12/2009, importo € 181.000,00 durata 10 anni (mesi 120) - Debito residuo: € 127.971,77 (all.6)

[Redacted] (cessionario della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.) Contratto di conto corrente sbf + fido, data erogazione 28/12/2009, importo € 50.000,00 durata 10 anni (mesi 120) - Debito residuo: € 58.346,72 (all.7)

[Redacted] (cessionario della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.) Contratto di mutuo n. 331964/86 data erogazione 30/06/2009 importo 54.000,00 durata 3 anni, (mesi 36) - Debito residuo € 34.463,27 (all.8)





Creditore	Data erogazione	Erogato	Debito residuo	Privilegio	Chirografo
Credires s.r.l. (cessionario di Cassa Risparmio di Volterra s.p.a.)	28/12/2009	€ 181.000,00	€ 127.971,77		€ 127.971,77
Gaia SPV s.r.l. (cessionaria della Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a.)	28/12/2009	€ 50.000,00	€ 58.346,72		€ 58.346,72
Europa Factor s.p.a. (cessionaria della Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.)	30/06/2009	€ 54.000,00	€ 29.926,90		€ 29.926,90
A.d.E. Riscossione			€ 214.006,99	€ 213.991,88	€ 15,11
dot. Andrea Scarpa			€ 31.339,36	€ 31.339,36	
dot. Mariano Di Marco			€ 10.924,37	€ 10.924,37	
avv. Silvana Rosini			€ 1.936,87	€ 1.936,87	
INAIL			€ 2.934,15	€ 2.809,00	€ 132,94
Provincia di Livorno			€ 1.155,60	€ 1.022,66	€ 132,94
avv. Scalone			€ 536,70	€ 536,70	
Totale			€ 479.173,79	€ 262.655,40	€ 216.518,59

Agenzia delle Entrate Riscossione: Debito residuo € 214.006,99 come da estratto di ruolo del 25/06/2021 (all.9);

Studio commerciale Scarpa: Consulenza aziendale e tenuta della contabilità. Debito residuo € 31.339,36 comprensivo di accessori (all.10);

Consulente del Lavoro Dott. Di Marco: Consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga. Debito residuo € 10.924,37 comprensivo di accessori (all.11)

Avv. Silvana Rosini: Consulenza legale. Debito residuo € 1.936,87 oltre accessori (all.12)

INAIL: Debito residuo € 2.934,15 di cui € 2.809,00 in privilegio ed € 132,94 in chirografo;

Provincia di Livorno: Debito residuo € 1.155,60 di cui 1.022,66 in privilegio ed € 132,94 in chirografo;

Avv. Scalone: Consulenza legale. Debito residuo pro quota € 536,70 (All. 12 bis).

RIEPILOGO EDITRICE LISOLA di Cucca Patrizia, Cristina e Risaliti Alberto sac

3.2 Debiti CUCCA Cristina (personali)

Unicredit Bank S.p.A.: Finanziamento n. 998151, data erogazione 17/08/2009, importo € 21.427,97 durata 7 anni (mesi 84) - Debito residuo: €. 15.908,34 (all.13);

Barclays: (cessionaria di Maquarie Bank Limited): contratto di mutuo n.092-274110, import concesso € 130.000,00, durata 30 anni (360 mesi) – Debito residuo € 88.115,48 (all.14);



Agenzia delle Entrate Riscossione: Debito residuo € 110.738,90 come da estratto di ruolo (all.15).

Studio commerciale Scarpa: Consulenza aziendale / dichiarazioni fiscali. Debito residuo € 1.800,00 oltre accessori (all.16);

Avv. Silvana Rosini: Consulenza legale. Debito residuo € 12.119,61 (All. 12)

Dott. Alessandro Grillo: Consulenza fiscale. Debito residuo € 1.903,20 (All. 16 bis)

Avv. Scalone: Consulenza legale. Debito residuo pro quota € 536,70 (All. 12 bis)

RIEPILOGO CUCCA CRISTINA (personali)

Creditore	Debito residuo	Privilegio	Chirografo
Unicredit banca s.p.a.	€ 15.908,34		€ 15.908,34
Barclays	€ 88.115,48		€ 88.115,48
A.d.E. Riscossione	€ 110.738,90	€ 107.869,59	€ 713,31
Banca IFIS			€ 372,15
dott. Andrea Scarpa	€ 2.664,48	€ 2.664,48	
avv. Silvana Rosini	€ 12.119,61	€ 12.119,61	
dott. Alessandro Grillo	€ 1.903,20	€ 1.903,20	
avv. Scalone	€ 536,70	€ 536,70	
Agenzia delle Entrate		€ 2.156,00	
Totale	€ 232.358,87	€ 127.249,58	€ 105.109,29

RIEPILOGO CUCCA CRISTINA (Debiti Sociali)

Debiti sociali "Editrice Lisola di Cucca Patrizia, Cristina e Risaliti Alberto s.n.c."	€ 479.173,79
Debiti sociali "Lisola Studio di Cristina e Patrizia Cucca s.n.c."	€ 436.336,82

3.3 Debiti CUCCA Patrizia (personali)

Tanato SPV: (cessionario di Consumit S.p.A) Finanziamento n.2590629 stipulato in data 20/12/2007 (cointestato al 50% con Risaliti Alberto); Importo concesso 51.420,00 durata 120 mesi; debito residuo € 34.221,77 (all.17)

Unicredit S.p.A: Finanziamento n.772179 stipulato in data 10/06/2009 (cointestato al 50% con Risaliti Alberto); Importo concesso 28.569,92 durata 84 mesi; debito residuo € 20.000,00 (all.18)

Studio commerciale Scarpa: Consulenza aziendale / dichiarazioni fiscali. Debito residuo € 5.075,20 comprensivo di accessori (all.19)

Agenzia delle Entrate Riscossione: Debito residuo € 71.726,66 come da estratto di ruolo (all.20).



Avv. Silvana Rosini: Consulenza legale. Debito residuo € 4.712,47 come da dettaglio competenze (all.21);

Dott. Alessandro Grillo: Consulenza fiscale. Debito residuo € 1.903,20 (All. 16 bis)

Avv. Scalone: Consulenza legale. Debito residuo pro quota € 536,70 (All. 12 bis)

RIEPILOGO CUCCA PATRIZIA (personali)

Creditore	Debito residuo	Privilegio	Chirografo
Tanaro SPV (cessionaria di Consumit s.p.a.)	€ 34.221,77		€ 34.221,77
Unicredit s.p.a.	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Banca IFIS	€ 372,15		€ 372,15
A.d.E. Riscossione	€ 71.726,66	€ 71.726,66	
dott. Andrea Scarpa	€ 5.075,20	€ 5.075,20	
avv. Silvana Rosini	€ 4.712,47	€ 4.712,47	
dott. Alessandro Grillo	€ 1.903,20	€ 1.903,20	
avv. Scalone	€ 536,70	€ 536,70	
Totale	€ 138.548,15	€ 83.954,23	€ 54.593,92

RIEPILOGO CUCCA PATRIZIA (Sociali)

Debiti sociali "Editrice Lisola di Cucca Patrizia, Cristina e Risaliti Alberto s.n.c."	€ 479.173,79
Debiti sociali "Lisola Studio di Cristina e Patrizia Cucca s.n.c."	€ 436.336,82

3.4 Debiti RISALITI Alberto

Studio commerciale Scarpa: Consulenza aziendale / dichiarazioni fiscali. Debito residuo € 4.000,00 oltre accessori (all.19);

Agenzia delle Entrate Riscossione: Debito residuo € 11.475,23 come da estratto di ruolo (all.22).

Tanaro SPV: (cessionario di Consumit S.p.A): Finanziamento n.2590629 stipulato in data 20/12/2007 (cointestato al 50% con Cucca Patrizia); Importo concesso 51.420,00 durata 120 mesi; debito residuo € 34.221,77 (all.17)

Unicredit S.p.A.: Finanziamento n.772179 stipulato in data 10/06/2009 (cointestato al 50% con Cucca Patrizia); Importo concesso 28.569,92 durata 84 mesi; debito residuo € 20.000,00 circa (all.18)

Avv. Silvana Rosini: Consulenza legale. Debito residuo € 9.970,48 oltre accessori (all.21).

Avv. Scalone: Consulenza legale. Debito residuo pro quota € 536,70 (All. 12 bis)





RIEPILOGO RISALITI ALBERTO (personali)

Creditore	Debito residuo	Privilegio	Chirografo
Tanaro SPV (cessionaria di Consumit s.p.a.)	€ 34.221,77		€ 34.221,77
Unicredit s.p.a.	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Banca IFIS	€ 372,15		€ 372,15
A.d.E. Riscossione	€ 11.475,23	€ 11.475,23	
dott. Andrea Scarpa	€ 5.075,20	€ 5.075,20	
avv. Silvana Rosini	€ 9.344,01	€ 9.344,01	
avv. Scalone	€ 536,70	€ 536,70	
Totale	€ 81.025,07	€ 26.431,14	€ 54.593,92

RIEPILOGO RISALITI ALBERTO (Sociali)

Debiti sociali "Editrice Lisola di Cucca Patrizia, Cristina e Risaliti Alberto s.n.c."	€ 479.173,79
--	--------------

3.5 Spese di giustizia e formazione del passivo

Le spese di giustizia ammontano complessivamente ad euro 38.412,64 così suddivisi:

Euro 25.412,64 all'Organismo di composizione della Crisi

Euro 13.000,00 al legale Avv. Biagio Riccio

Euro 10.000,00 all' *advisor* Dr. Marcello Marcelletti

La debitoria complessiva, così come accertata dal Professionista facente finzioni di O.C.C., andrà ovviamente aggiornata con gli interessi maturandi nelle more dell'approvazione della presente istanza. Si rappresenta altresì che la debitoria complessiva potrà subire ulteriori mutazioni ad opera del liquidatore, allorquando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *octies*, esaminerà tutte le domande e procederà alla predisposizione dello stato passivo.

Invero, qualora dovesse perdurare l'atteggiamento disinteressato assunto da alcuni creditori, rei di non aver risposto alla circolarizzazione del credito effettuata dal Gestore, quest'ultimi rischierebbero l'esclusione del proprio credito in caso di omessa presentazione della necessaria domanda di partecipazione da redigersi ai sensi dell'art. 14 *septies* legge 3/2012.

4. RICOSTRUZIONE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'Editrice Lisola Snc è una società editoriale fondata nel 1987, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in data 18.08.1997 (Cfr visura camerale all.23).

Titolari della società sono rispettivamente le sorelle Cristina Cucca nella misura del 50% e Patrizia Cucca nella misura del 25%, con una partecipazione di Alberto Risaliti, marito di quest'ultima al 25%.





La società opera dal 1987 nel settore dell'informazione, della comunicazione e della piccola editoria, editando per circa 25 anni il "Settimanale Lisola" (testata di riferimento del territorio e nella costa toscana) e dal 2002 la Collana di promozione turistica e marketing territoriale "Isole di Toscana" (un Magazine, un magazine Short e una Guida quadrilingue diffuse sul territorio, la costa toscana, le maggiori città d'arte italiane, negli Usa e in Europa attraverso le Camere di Commercio italiane all'estero e in alcune delle più importanti borse e fiere del turismo), pubblicazioni di informazione istituzionale per conto di alcuni Comuni dell'Isola d'Elba e del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, pubblicistica locale, agenzia pubblicitaria.

Da fine anni '90 al 2008, l'Editrice conosceva una crescita costante in termini di giro d'affari e di struttura aziendale, tant'è che al fine di irrobustire l'organico con figure professionali specializzate in grafica e nei linguaggi del web e dei social, nasceva nell'anno 2003, "Lisola Studio snc", con un organico complessivo di circa 16 unità, fra titolari, dipendenti e collaboratori.

(Lisola Studio Snc nasce nel 2003, titolari Cristina Cucca (50%) e Patrizia Cucca (50%), dall'esigenza di consolidare e sviluppare i settori della grafica, della comunicazione istituzionale e del marketing turistico e territoriale, il web e i nuovi linguaggi informatici. Settori complementari all'informazione e alla comunicazione).

Stante i volumi di affari delle due società (intorno ai 600-650.000,00 € complessivi), nulla faceva presagire uno stato di indissolubile insolvenza, come in realtà si è poi verificato.

Al fine di ricostruire un quadro completo sulle cause che hanno portato allo stato di sovra indebitamento della società e contestualmente dei soci, è necessario dunque ripercorrere gli eventi che si sono manifestati dall'anno 2009.

In quel periodo, l'economia dell'Elba, isola con meno 30 mila abitanti, subiva lentamente una stagionalizzazione con conseguenze che si abbatterono irreversibilmente sull'economia locale.

Ragion per cui i soci, stante i primi segnali di crisi, decidevano di aderire alle misure varate dalla Regione Toscana a sostegno delle aziende in crisi ("Emergenza Economia") procedendo a due interventi di ristrutturazione del debito: nel 2009 con l'Editrice Lisola, nel 2010 con Lisola Studio.

Il ricorso alla misura per quanto utile si rilevava in futuro non sufficiente per arginare la situazione, anzi ne determinava un drastico peggioramento.

Con l'accordo di Basilea 1 e l'introduzione dei nuovi criteri di rischio delle aziende da parte delle banche, cominciavano, difatti, le pressioni da parte dei titolari degli istituti di credito, determinando, di guisa, un sofferto ridimensionamento dell'organico e, dunque, di alcuni settori di attività.

Con l'introduzione dei più rigidi requisiti di Basilea 2, le banche introducendo il "coefficiente di solvibilità" ritenendo non più adeguati i requisiti patrimoniali della società, riducevano in misura drastica la concessione del credito, motivo per il quale venivano sospese le pubblicazioni del Settimanale Lisola, smantellata la redazione giornalistica e licenziato con grande sofferenza il personale del comparto grafico e della comunicazione web.

Ridotti all'osso i costi, si riducevano a iosa anche i volumi d'affari.



[REDACTED]

Dal 2011 al dicembre 2014 tutte e due le società (L'editrice e Lisola) non potendo più contare sulla forza lavoro, venivano gestite dai soli titolari, che continuavano con forza e coraggio, a seguire quel che rimaneva dell'attività di impresa (solo due riviste: Isole di Toscana Magazine e Isole di Toscana Short) dalla propria abitazione.

Non avendo fondi, richiesto il rilascio dei locali di affitto dalla proprietà, i soci furono, difatti, costretti a trasferire l'attività nel proprio domicilio.

All'impietoso e obbligato tagli dei costi corrispondeva una crescente e progressiva voragine debitoria, soprattutto verso il Fisco e le banche.

Nonostante la legge "Emergenza economia" della Regione Toscana non prevedesse allora alcuna garanzia privilegiata, la Banca di Credito Cooperativo dell'Elba, al momento della firma del mutuo chirografario n. conto 1777/31 garantito all'80% da Fidi Toscana, pretese dalle due società e dai soci, una garanzia reale sulle prime case, pena la non erogazione del mutuo stesso.

Ma vieppiù.

Si impediva ogni margine di manovra ai soci, costretti a indebitarsi ulteriormente, mediante richiesta di credito al consumo (finanziamenti Consumit, Unicredit e Agos Ducato) per poter pagare fornitori, stipendi e Tfr dei dipendenti.

Dal 2011 al 2015, gli istituti di credito "blindavano" i conti correnti.

Negato l'accesso ai conti correnti aziendali e alla movimentazione dei flussi accreditati, impedito qualsiasi margine di manovra, respinta ogni richiesta di revisione dei fidi in termini più contenuti e praticata sistematicamente in diversi casi (MPS, Cassa Risparmi di Volterra, Cassa Risparmi di Firenze, Cassa Risparmi di Livorno, BCC Isola d'Elba etc...) veniva applicata da ogni banca la commissione di massimo scoperto con cifre spropositate e oneri e interessi esorbitanti.

Spremuti all'inverosimile, per far fronte ai costi crescenti (finanziamenti chirografari, costi tributari, costi bancari, fatture fornitori, liquidità di cassa, liquidazione Tfr, compensi dei collaboratori etc...) i soci della Editrice si ritrovarono costretti ad attingere, prosciugandoli del tutto, ai propri risparmi (incluse le assicurazioni private sulla salute) nonché a ricorrere sistematicamente all'aiuto dei famigliari (anziani genitori, suoceri, fratelli, sorelle, amici) erodendo definitivamente quel poco di margine di contrattazione che rimaneva con gli istituti di credito.

Dirottando ogni centesimo sulle aziende, dovettero rinunciare a qualsiasi tipo di emolumento personale, aggiungendo alla già durissima crisi aziendale una ancora più pesante crisi economica familiare.

Ne è conseguita, tra le varie, l'insolvenza del mutuo di prima casa di Patrizia Cucca e Alberto Risaliti, acceso nel 2008 con Unicredit, che, nonostante i reiterati e disperati tentativi messi in piedi per salvare prima e vendere poi il bene a prezzo di libero mercato, trova amarissimo epilogo nel 2019 con l'esecuzione immobiliare 206/2016 che si conclude nel marzo del 2019 con il decreto di trasferimento.



[REDACTED]

La casa è stata (s)venduta ad un prezzo che non è possibile non definire vile.

A causa ed in conseguenza delle vessazioni continue e costanti delle banche ed intermediatori finanziari (telefonate a qualsiasi ora, "minacce", ricatti e pressioni psicologiche di ogni tipo), si determinava un crollo psico-fisico nei soci e delle loro rispettive famiglie con a carico entrambi una figlia minore.

In particolar modo, la sig.ra Cucca Patrizia, che delle due società curava gli aspetti di ordine amministrativo, bancario e fiscale, ebbe un tale sconcerto e un carico di stress che all'età di 43 anni oltre ad una [REDACTED], veniva colpita da una rara malattia del [REDACTED] nella regione del [REDACTED] per la quale le veniva certificata una disabilità del 53% (all.24).

Così come, la famiglia della sig.ra Cucca Cristina dovette fare i conti con l'insorgenza [REDACTED] della [REDACTED] (certificata con disabilità al 70% e ricoverata due volte all'ospedale [REDACTED] di [REDACTED] all.25); a causa delle continue e sistematiche pressioni (al limite dello stalking) esercitate da società di recupero crediti senza scrupoli, la famiglia è dovuta ricorrere al Garante per l'infanzia e per la privacy (all.26).

Il marito di Cristina, esasperato, sempre in quegli anni è stato colpito da due [REDACTED] (all.27).

Tali circostanze sono tutte documentate.

Durante il percorso intrapreso dalle due famiglie, tolte le risorse necessarie ad una dignitosa sopravvivenza (perché di sopravvivenza si tratta), i soci sono riusciti con grande dignità, facendo ancora una volta ricorso all'aiuto delle famiglie d'origine, nei limiti del possibile, a liquidare collaboratori e piccoli fornitori.

Stante il *default* della società, il sig. Alberto Risaliti, all'età di 50 anni, si è reinventato nel settore turistico-ricettivo. Alle spalle una laurea in Scienze politiche, ha ricominciato a studiare, si è formato in marketing territoriale e turistico e ha iniziato a lavorare stagionalmente come cameriere di sala in alcuni alberghi dell'isola. Alla fine, per assicurare uno stipendio tutto l'anno alla famiglia con la bambina appena adolescente, è stato costretto a lasciare l'Elba nel 2014. La famiglia si riunifica sul finire del 2015 con il trasferimento nel Lazio, in provincia di Frosinone.

L'ultimo tentativo di una nuova occupazione che sembrava potesse assicurare un minimo di decorosa stabilità, sicurezza e serenità al nucleo familiare, si è arenato con l'insorgere della pandemia e la conseguente messa in cassa integrazione in deroga dal marzo 2020 sia di Alberto (inquadrate come dipendente con qualifica di direttore di un piccolo Hotel 3 stelle) che di Patrizia (che nel frattempo è riuscita a trovare un lavoro nella stessa azienda del marito per 10 ore settimanali e che, in CIGD dal marzo 2020, è uscita dalla CIGD nel dicembre dello stesso, vi è rientrata il 1° aprile 2021 e vi è tuttora).

Altresì, la famiglia di Cristina, pure oberata dal mutuo di prima casa e da alcuni finanziamenti accesi, per far fronte alla crisi economica personale e aziendale, è riuscita a fronteggiare questa gravosa situazione grazie alla pensione da dipendente statale del marito.

